

# Comune di Civita d'Antino (AQ)



## REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEI LOCULI CIMITERIALI

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30/07/2021

## NORME GENERALI

### 1. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a privati ed enti di loculi cimiteriali, colombari ed aree cimiteriali.

### 2. Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali

Le concessioni di cui al presente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all' art.824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui

- Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N.285 recante approvazione regolamento polizia mortuaria
- D. P. R 3 novembre 2000, n. 396 sull'ordinamento dello Stato Civile

### 3. Loculi soggetti a concessione

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

### 4. Limiti alle concessioni

La concessione di loculi cimiteriali, colombari ed aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- alle persone aventi la residenza anagrafica nel Comune di Civita D'Antino;
- alle persone nate nel Comune di Civita D'Antino;
- alle persone aventi sepolture private nel cimitero del Comune di Civita D'Antino;
- alle persone che hanno avuto la residenza anagrafica per almeno cinque anni nel Comune di Civita D'Antino;
- ad enti e comunità aventi sede nel Comune di Civita D'Antino;
- alle persone aventi: il coniuge, ascendenti e discendenti entro il 3° grado, collaterali entro il 2° grado e affini entro il 1° grado di parentela già sepolti nel Comune di Civita D'Antino;

### 5. Divieti di concessione

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti

Il diniego da farsi con determinazione motivata del Responsabile del Settore Tecnico sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

### 6. Programmazione delle concessioni

La Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatisi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

## PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

## 7. Criteri di assegnazione

Le concessioni cimiteriali sono fatte a seguito di domanda, con atto pubblico ricevute dal Responsabile del Servizio Tecnico.

L'assegnazione dei loculi avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che potranno essere presentate successivamente alla pubblicazione di avviso pubblico sul sito internet del comune di Civita d'Antino.

Non saranno ammesse le richieste inviate precedentemente al termine stabilito negli avvisi all'uopo pubblicati oppure con modulistica differente e/o incompleta (è ammesso il soccorso istruttorio).

Il primo versamento per l'importo stabilito quale caparra confirmatoria dovrà essere effettuato e consegnato contestualmente alla domanda di assegnazione pena la decadenza della stessa, effettuato il versamento a saldo si procederà alla stipula del contratto di concessione.

Le richieste dovranno essere accompagnate da un documento di identità in corso di validità e sottoscritte per esteso in forma leggibile.

## 8. Durata e caratteristiche della concessione

La durata di concessione dei loculi è di anni 40 (quaranta) a decorrere dalla data di stipula della scrittura privata o dalla data di effettiva tumulazione se precedente.

Le concessioni cimiteriali possono essere richieste:

- nel caso di utilizzazione non immediata, da coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età
- nel caso di necessità per defunto avente diritto alla tumulazione, come individuato nel successivo art. 13, da chiunque purché maggiorenne;

Oggetto della concessione è il diritto d'uso dei manufatti: la nuda proprietà degli stessi è e rimane in capo al comune di Civita d'Antino.

La concessione non fa sorgere in capo al concessionario il diritto di disporre del bene, che pertanto, non è cedibile per atto tra vivi, ma si limita al diritto della sepoltura e al diritto d'uso connesso ed è vietata la locazione.

La concessione è strettamente personale per il concessionario e la sua famiglia e per sua natura, deve rimanere indivisa ed indivisibile tra gli aventi diritto.

La concessione è trasmissibile in via successoria agli eredi legittimi. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità del diritto d'uso i suoi eredi legittimi.

Qualora il richiedente, per espressa volontà comunicata per raccomandata a/r non intenda procedere alla stipula del contratto di concessione del manufatto assegnato con la presentazione della richiesta di assegnazione, sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'acconto versato alla sottoscrizione della richiesta di assegnazione.

Alla scadenza della concessione, in assenza di rinnovo, i loculi torneranno nella piena disponibilità del Comune di Civita D'Antino.

## 9. Contratto di concessione

Il contratto di concessione dei loculi è in forma scritta, stipulato presso la sede del comune di Civita d'Antino nelle forme previste per legge, le spese di stipula sono a totale carico del richiedente e saranno pagate direttamente all'ufficio preposto nelle forme e nei modi previsti dalle norme e/o dal regolamento comunale.

L'importo, la modalità di pagamento delle spese contrattuali e la data di stipula del contratto stesso saranno comunicate preventivamente al momento della consegna della ricevuta di pagamento del saldo della concessione cimiteriale del loculo.

## **10. Tariffe delle concessioni**

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Le tariffe di concessione di loculi cimiteriali sono quelle indicate nell'Allegato A e possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Gli oneri finanziari per servizi speciali relativi sono quelli indicati nell'allegato A aggiornabile annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Le tariffe riguardanti la stipula del contratto saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e comunicate alla presentazione della domanda di assegnazione.

## **11. Pagamenti delle concessioni dei loculi**

Il pagamento delle concessioni dei loculi al prezzo stabilito è ripartito su due rate e dovrà essere effettuato con le modalità e le scadenze stabilite già richiamate in precedenza:

- 1° versamento in ACCONTO (causale: acconto concessione loculo n...) quale caparra confirmatoria contestualmente alla presentazione della domanda di assegnazione presso la sede comunale, che costituisce titolo al diritto di assegnazione del manufatto prescelto nella domanda di assegnazione;
- Versamento a SALDO (causale: saldo concessione loculo n...) entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della domanda di assegnazione e prima della stipula del contratto di concessione.

## **12. Responsabilità per danni**

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, o monumenti funebri o segni arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

## **DIRITTI ALL'USO**

### **13. Aveni diritto all'uso**

Il Diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta dal primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessioni o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

Il titolare della concessione che si trasferisce deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

## **14. Ammissione alla tumulazione**

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo, l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e normativa da parte del fondatore o divisione il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

## **15. - Divieto di cessione dei diritti d'uso**

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra i privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo comporta il rientro del loculo nella piena disponibilità del Comune.

## **16. Autorizzazione ad eseguire i lavori**

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

## **17. Doveri in ordine alla manutenzione**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi e dei colombari ed a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Comune potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

## **18. Rinnovo delle concessioni**

I concessionari e loro eredi hanno diritto in via di principio a richiesta di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto almeno sei mesi prima della scadenza dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione;

- il rinnovo della concessione può essere richiesto anche per un periodo inferiore ai quaranta anni, in tale caso la somma dovuta sarà rapportata proporzionalmente al periodo;
- la somma dovuta per il rinnovo della concessione è la tariffa vigente al momento per le nuove concessioni, tale importo dovrà essere versato alla tesoreria comunale.

## 19. Rinuncia delle concessioni e retrocessione al Comune.

I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione del loculo quando lo stesso non è stato occupato o quando, essendo stato occupato, il feretro sia trasferito in altra sede.

La rinuncia va effettuata da parte del concessionario in forma scritta. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo articolo

I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

## 20. Corrispettivo per la retrocessione

Per la retrocessione è previsto il seguente corrispettivo:

del prezzo stabilito vigente all'atto della rinuncia qualora la proposta di retrocessione venga presentata entro tre (3) anni solari dalla concessione	90 %
Fino al 10° anno dalla data della concessione	70 %
Fino al 20° anno dalla data della concessione	45 %
Fino al 30° anno dalla data della concessione	20%

## 21. Decadenza delle concessioni

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurare di grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con motivato atto dal Responsabile del Servizio competente notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili anche con la modalità di notifica prevista per gli irreperibili.

3Con la stessa determinazione sarà fissato il giorno in cui incaricati del Comune, alla presenza di testimoni si recheranno nel cimitero per redigere il verbale di consistenza di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno delle vigenti norme sanitarie. Ai medesimi dovrà essere comunicato il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune.

## CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

### 22. Aree soggette a concessione

Le concessioni di aree cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore dei singoli cimiteri.

Il piano di cui al comma precedente indica tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.

### 23. Divieti di concessione

Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate:

- a) a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

### 24. Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda scritta, per scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nel piano regolatore dei cimiteri quali « Aree da concedere ai privati, enti e associazioni », distintamente per:

- a) la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- b) impiantare campi di inumazione.

### 25. Durata delle concessioni

Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

- a) di anni 90 le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- b) di anni 40 le concessioni per impiantare campi di inumazione.

2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo, il terreno torna nella piena disponibilità del comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

### 26. Tariffe delle concessioni

I prezzi delle concessioni delle aree sono quelli stabiliti con delibera di G.C.

Il pagamento, in un'unica soluzione tramite bonifico bancario, dovrà effettuarsi entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.

### 27. Aventi diritto all'uso

Il diritto all'uso è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i figli, i genitori, il convivente di fatto ed il partner dell'unione civile.

I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari.

### 28. Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro

seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure

quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

## **29. Divieto di cessione dei diritti d' uso**

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

## **30. Divieto di Rinnovo delle concessioni**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.

L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Nei casi di mancanza di eredi aventi titolo al rinnovo e nel caso di manifesta volontà di non voler rinnovare la concessione, il Comune rientra nel pieno possesso dei loculi/aree e può disporre d'ufficio la destinazione dei resti mortali.

## **31. Cause di decadenza**

La decadenza delle concessioni ha luogo :

a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

## **32. Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera**

In caso di «decadenza» delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida.

Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.



### **33. Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera per perdurante stato di abbandono e di incuria**

La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo, anche con le modalità in materia di irreperibili.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero sono eseguite a cura del comune. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo, sono precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, sono eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune delle inumazioni.

#### **NORME TRANSITORIE**

### **34. Censimento delle concessioni in atto**

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio Comunale curerà:

- la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- l'elencazione, con tutti gli estremi degli atti di concessione in apposito registro- scadenziario delle concessioni dei loculi cimiteriali
- la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

### **35. Regolarizzazione delle concessioni in atto**

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto potranno essere regolarizzate entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine l'Ufficio Comunale notificherà agli interessati entro il termine di cui al precedente punto apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

### **36. Procedura per la regolarizzazione delle concessioni in atto**

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare all'apposita domanda l'originale della quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio Ragioneria.

Troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, e la concessione decorre dalla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno approvati con determinazione del Responsabile del Servizio.

## NORME FINALI

### 37. Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

### 38. Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito internet istituzionale. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli Uffici comunali cui è affidato il servizio compreso in ogni caso l'ufficio di Polizia Municipale.

### 39. Leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati in quanto applicabili:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27/7/1934 n .1265 e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 03/11/2000 N.396 sull'Ordinamento di Stato Civile;
- D.P.R. 10/9/1990, N. 285 recante approvazione del regolamento Polizia Mortuaria.

Nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare nel tempo in vigore che abbia attinenza con la materia.

### 40. Abrogazioni precedenti disposizioni

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste da norme regolamentari non contemplate nel presente regolamento.

Tariffe approvate con deliberazione di G.C. n. 12 del 17/03/2016

**Prezzo loculi** completi di lapide in travertino e borchie di fissaggio in concessione d'uso per anni 40 (quaranta):

### RESIDENTI

Fila	Costo complessivo	1° rata all'atto della prenotazione	Saldo alla stipula del contratto
1	1.900,00 €	950,00 €	950,00 €
2	1.900,00 €	950,00 €	950,00 €
3	1.900,00 €	950,00 €	950,00 €
4/5	1.800,00 €	900,00 €	900,00 €

### NON RESIDENTI

Fila	Costo complessivo	1° rata all'atto della prenotazione	Saldo alla stipula del contratto
1	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4/5	2.900,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €

**Prezzo ossari** in concessione d'uso per anni 40 (quaranta) dalla data di effettiva tumulazione:

RESIDENTI: 500,00 euro

NON RESIDENTI: 850,00 euro

Tutti i prezzi si intendono oltre I.V.A. (10%) quando esigibile.

Le spese di registrazione dell'atto di concessione saranno comunicate al momento della richiesta.

La tariffa del servizio di tumulazione è pari a: 100,00 €, e dovrà essere presentata all'ufficio competente prima del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire i lavori.

Il conto corrente sul quale effettuare i pagamenti verrà indicato dall'ufficio preposto all'atto della richiesta.